


# GLOSSARIO





- Adito (giudice):** giudice al quale è rivolto il ricorso.
- Adozione della decisione:** atto con cui l'organo disciplinare decide su un procedimento di sua competenza.
- Coattivo:** costrittivo, obbligatorio, imposto dalle norme.
- Collegio (disciplinare):** organo composto da due o più persone.
- Commissione di fatto illecito:** il compimento di un fatto illecito.
- Consulta:** organo collegiale.
- Contermine:** ambito territoriale che ha i confini in comune.
- Contraddittorio:** discussione con possibilità per tutte le parti interessate di esporre le proprie tesi.
- Decadenza:** la conseguenza derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio che comporta l'impossibilità di azionare il relativo diritto.
- Delegare:** incaricare dell'esecuzione di determinati atti in propria sostituzione.
- Deroga:** eccezione.
- Derogabile:** che può essere modificato, innovato o escluso.
- Determinare:** indurre
- Edittale (pena):** limiti minimi e massimi previsti dalla norma per la sanzione relativa a un illecito disciplinare.
- Emanazione:** emissione, adozione.
- Equipollente:** di valore ed efficacia identici.
- Esecutività:** capacità di un provvedimento di esplicare i suoi effetti sanzionatori.
- Esecuzione:** l'atto o il complesso delle operazioni con cui si dà effetto a un provvedimento.
- Esperimento (di formalità):** attuazione delle formalità.
- Fattispecie:** previsione normativa di un fatto o atto avente rilevanza giuridica oppure fatto concreto regolato da norme.
- Giurisdizione:** potere di esercitare la funzione di valutazione sul rispetto delle norme attribuita a un organo disciplinare.
- Glossario:** raccolta di vocaboli poco comuni.
- Handicap:** motivo di svantaggio.
- Impugnazione:** atto diretto a ottenere il riesame di un provvedimento.
- Incidentale (giudizio):** avere qualificato come lecito o illecito un fatto non oggetto della decisione.
- Incompatibilità:** impossibilità di coesistenza tra diverse funzioni.
- Indole:** carattere individuato da aspetti essenziali e rivelatori.
- Indulto:** remissione condizionata della pena.
- Inficiare:** compromettere definitivamente quanto alla validità o alla veridicità.
- Instaurare:** attivare un procedimento.
- Istanza:** richiesta.
- Lucro:** vantaggio economico.
- Maggioranza assoluta:** la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- Maggioranza qualificata:** un numero più alto di quello corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.
- Maggioranza relativa:** la metà più uno dei votanti presenti.
- Mendace:** fondato sulla falsità e sull'inganno.
- Merito (esame del):** questione di diritto sostanziale o di fatto sulla quale il



giudice è chiamato a pronunciarsi.

**Monocratico:** organo disciplinare la cui facoltà di deliberare o giudicare è attribuita a una sola persona.

**Notorio:** di comune conoscenza.

**Obiezione di coscienza:** atteggiamento di chi rifiuta di compiere un servizio per convinzioni morali o religiose.

**Ordinatorio (termine):** termine indicativo entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso non ne comporta l'inaccogliabilità o la nullità.

**Ordine del giorno:** programma oggetto di decisione o di comunicazione.

**Perentorio (termine):** termine entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso comporta la decadenza del relativo diritto e la conseguente nullità dell'atto medesimo.

**Precetto:** norma relativa al comportamento, espressa da un'autorità riconosciuta.

**Premialità:** si dice di ciò che è concesso a titolo di riconoscimento, premio.

**Procedibilità:** esistenza delle condizioni perché un procedimento possa aver corso.

**Qualificare (un fatto):** inquadrare giuridicamente un fatto in una delle fattispecie previste dalle norme.

**Reiterare o reiterazione:** ripetere una o più volte.

**Remissione (in termine):** atto con il quale il giudice concede, nonostante la decorrenza del termine, di azionare il relativo diritto.

**Responsabilità oggettiva:** quella che porta a rispondere disciplinarmente per un fatto altrui.

**Retroattivo:** che ha effetto a decorrere da un tempo anteriore alla sua pubblicazione o emanazione.

**Revisione:** riesame.

**Ricettizia (forma):** modalità di inoltro di un atto o documento in forma tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

**Ricorso:** atto d'impugnazione della decisione di un organo disciplinare.

**Reclamo:** atto d'impulso finalizzato a promuovere una decisione di primo grado sul fatto oggetto di contestazione.

**Ricusare o ricusazione:** istituto per cui uno dei soggetti di un procedimento può chiedere che il processo sia assegnato a un Giudice diverso da quello designato.

**Rimozione:** allontanamento da una carica.

**Ritenzione (diritto):** diritto di incassare la somma altrui di cui si ha il possesso a soddisfazione di un credito.

**Sanzione:** pena prevista dalla norma a seguito della violazione della stessa.

**Squalifica definitiva:** sanzione non più impugnabile.




**Tassativo:** che non ammette eccezioni, deroghe o altre e diverse previsioni.

**Termini:** limiti di scadenze.

**Termine ordinatorio o perentorio:** vedi ordinatorio o perentorio.

**Tipicità:** caratteristica di una norma che non prevede diversa disciplina.







Questa edizione della Normativa modifica ed annulla ogni precedente.

*finito di stampare  
nel mese di Agosto del 2013*

---

*presso la tipografia  
"Lithostampa" Pasian di Prato (UD)*